

IMU – ACCONTO 2020

Gentile contribuente,

Entro il **16 giugno 2020** dovrà essere effettuato il pagamento dell'acconto dell'Imposta Municipale Propria (IMU) dovuto per l'anno di imposta 2020, così come introdotto dalla Legge 160 del 27/12/2019 e come da regolamento approvato con D.C.C. n.21 del 19/05/2020.

Si ricorda che, con la legge di Bilancio 2020, dal 1 gennaio 2020 è stata abrogata la Tasi ed è stata istituita la nuova Imu.

Solo per l'anno l'imposta 2020, l'acconto può essere calcolato "con metodo storico" versando il 50% di quanto dovuto, complessivamente, nel 2019 per Imu e Tasi.

Nella formulazione della nuova IMU sono invariati i moltiplicatori, mentre per quanto riguarda le altre tipologie di immobili, quelli che in precedenza erano esenti IMU (rurali strumentali e beni merce), nella nuova formulazione sono soggetti IMU con le stesse aliquote base TASI ovvero:

-  Fabbricati rurali strumentali: aliquota base 1 ‰
-  Beni merce: aliquota base 1 ‰

Il **Codice Ente** da utilizzare è **F162**. Il versamento deve avvenire **in autoliquidazione da parte del contribuente**, in due rate le cui scadenze per il corrente anno sono:

<input checked="" type="checkbox"/>	1ª rata	16/06/2020	50% a titolo di acconto
<input checked="" type="checkbox"/>	2ª rata	16/12/2020	50% a saldo del dovuto

Il tributo non è dovuto qualora sia inferiore ad € 6,00 come da Regolamento generale delle entrate approvato con D.C.C. n. 20 del 19/05/2020. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Entro il 30 giugno 2020 i soggetti passivi del tributo, **ove tenuti**, dovranno presentare la dichiarazione per l'anno d'imposta 2019.

La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione sul sito istituzionale dell'ente, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo.

Si evidenzia che **NON sono tenuti al pagamento** dell'IMU i seguenti immobili:

-  abitazioni principali e relative pertinenze, escluse le categorie A/1, A/8 e A/9;
-  unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;
-  la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce, altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
-  unità immobiliari diverse dalle categorie A/1, A/8 e A/9 adibite a dimora abituale possedute, e non concesse in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento

civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia.

Ulteriormente, **per la sola rata di acconto**, come da D.L. n. 34 del 19/05/2020 **NON sono tenuti al pagamento:**

✚ immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

✚ immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Al fine di poter giovare della predetta esenzione a titolo di acconto, il contribuente dovrà presentare, mediante consegna al protocollo generale del comune di Meta, o invio a mezzo pec all'indirizzo comune.meta@asmepec.it, **apposita autocertificazione**, redatta secondo il modello disponibile sul sito dell'Ente, alla Sezione "Casa" - "pagamenti ed obblighi", attestante il possesso dei requisiti sopra specificati

È inoltre prevista la riduzione del 50% della base imponibile in caso di contratto di comodato d'uso gratuito.

Per accedere all'agevolazione è necessario rispettare i seguenti requisiti:

✚ il contratto deve intervenire fra parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli);

✚ Il comodatario deve adibire l'immobile ad abitazione principale, dunque deve stabilire la residenza nella casa ottenuta in comodato

✚ il contratto di comodato gratuito deve essere registrato

✚ il comodante deve possedere un solo immobile in Italia, oppure un secondo immobile nello stesso comune, utilizzato come abitazione principale

✚ il comodante deve risiedere e dimorare nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

IL PORTALE "SERVIZIALCITTADINO.IT"

Il Comune di Meta, così come sotto descritto, mette a disposizione dei contribuenti un Portale internet accessibile al sito: **www.servizialcittadino.it**, nel quale è possibile verificare la propria posizione tributaria (c.d. *cassetto fiscale*) e determinare l'imposta dovuta per l'annualità 2020.

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi presso i seguenti Sportelli al Pubblico:

Andreani Tributi Srl – Telefonicamente al numero 081/19143641 tutti i giorni dalle 9.30 alle 12.00, oppure recandosi presso la sede in Via Caracciolo 100/102 -, il martedì ed il giovedì dalle ore 9,30 alle 12,00.

Meta lì 27/05/2020